



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0004677 P-4.22.1

del 24/04/2017



16571315

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome

Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)* - COM(2016) 864.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p- Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E
CORTE DI GIUSTIZIA UE
INFOATTIVE@GOVERNO.IT

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO Energia
Struttura: **DGSAIE_UniProt**
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0009589 - 18/04/2017 - USCITA**

E.P.C.

DG MEREEEN
SEGRETERIADGMEREEN@MISE.GOV.IT

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DGUE.SEGRETERIA@ESTERI.IT

**Oggetto: relazione in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)**

Facendo seguito alla nota prot. n. 0002309 del 28 febbraio 2017, si trasmette Direttiva per i seguiti di competenza la relazione di cui all'art. 6 della legge 234 del 2012, relativa alla proposta di Direttiva in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Gilberto Di Iulio*)

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 234 DEL 2012.

Oggetto dell'atto: relazione in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

- Codice del Consiglio: 15150/16
- Codice della proposta: COM (2016) 864
- Codice interistituzionale: 2016/0380 (COD)
- WP Commissione (2017): presente

Premessa

La proposta si inserisce nel solco di un percorso di armonizzazione e liberalizzazione dei sistemi elettrici nazionali europei e quindi di costruzione e completamento di un mercato interno dell'elettricità, che ha visto l'adozione tra il 1996 e il 2009 di tre pacchetti legislativi. La proposta di Direttiva di cui all'oggetto abroga e sostituisce l'attualmente vigente Direttiva del terzo pacchetto sul mercato elettrico, la Direttiva 2009/72/CE, la cui attuazione nell'ordinamento italiano è stata assicurata con il D.Lgs. 93/2011.

La proposta oggetto di questa relazione si accompagna ad altre proposte legislative nel settore energetico presentate dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 e che fanno parte dell'iniziativa *Clean Energy for all European*. Il pacchetto *Clean Energy* risponde alla precisa volontà di compiere alcuni significativi passi avanti verso la piena attuazione della strategia per un'Unione dell'energia, di cui alla Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici".

Le proposte del pacchetto *Clean Energy* sono strettamente interrelate ed includono:

- Una proposta sulla *governance* dell'Unione dell'energia;
- Tre proposte sulle politiche clima-energia, di cui due in ambito di efficienza energetica ed una sulla promozione delle energie rinnovabili
- Quattro proposte sul nuovo disegno del mercato elettrico, con cui si interviene sul quadro normativo esistente per tener conto delle più recenti evoluzioni del mercato nell'ottica di stimolare un ruolo più centrale del consumatore e del consumatore/produttore sui mercati energetici, di migliorare la capacità degli Stati membri di far fronte a rischi di sistema e a situazioni di emergenza dell'approvvigionamento elettrico e rafforzare la cooperazione tra autorità di regolazione.

In particolare, la proposta di rifusione della Direttiva sulle norme comuni per il mercato europeo dell'elettricità presenta innumerevoli intersezioni con la proposta di rifusione del Regolamento sul mercato interno dell'elettricità COM(2016)861 (rifusione del Reg. 714/2009).

A. Rispetto dell'ordinamento europeo

A1 Principio di attribuzione e correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 194 del TFUE che definisce le competenze dell'UE nel settore dell'energia, in particolare, per quanto qui rileva, circa l'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia.

A2. Sussidiarietà

Il buon funzionamento di un mercato interno dell'energia aperto e competitivo, basato sulla regolazione degli scambi di energia, sulla gestione delle infrastrutture energetiche e su un determinato livello di standardizzazione dei prodotti ha bisogno di un sistema di norme nazionali coerenti. Le disposizioni che la Commissione propone di introdurre con la rifusione della Direttiva sul mercato elettrico rappresentano un'evoluzione del sistema normativo vigente, che è tutto di derivazione europea. Appare pertanto corretta l'individuazione del livello ottimale di intervento in quello sovranazionale.

Se nell'insieme si può quindi ritenere che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, va tuttavia segnalato che per alcuni aspetti, ad esempio per quanto concerne la tutela del consumatore o i contratti di fornitura, la proposta interviene in maniera eccessivamente dettagliata con l'effetto di snaturare lo strumento legislativo scelto che dovrebbe indirizzare verso il raggiungimento di obiettivi comuni lasciando agli Stati membri la libertà di individuare nello specifico le azioni per raggiungerli.

A3. Proporzionalità

La proposta di Direttiva oggetto di questa relazione interviene, come si vedrà, su vari aspetti della normativa vigente che, in linea generale, si possono ricondurre ad elementi chiave per l'adeguamento dell'assetto del mercato elettrico alla crescente quota di generazione decentrata e ai più recenti sviluppi tecnologici che favoriscono la crescita di nuovi mercati e/o la trasformazione dei mercati esistenti. Lo strumento legislativo prescelto appare proporzionato agli obiettivi perseguiti.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B1. Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto di rifusione della Direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell'elettricità mira in primo luogo a promuovere lo sviluppo di una più ampia gamma di servizi la cui offerta è facilitata dalle nuove tecnologie e che possono consentire la partecipazione attiva al mercato da parte dei consumatori e dei piccoli auto-consumatori, ed in questo modo facilitare anche l'integrazione nel sistema elettrico di una sempre crescente capacità di generazione distribuita.

In quest'ottica, si mira a rendere disponibili ai consumatori finali formule contrattuali più flessibili e dinamiche per il miglior funzionamento dei segnali di prezzo, favorire l'aggregazione di piccoli operatori locali in modo da mobilitare tutte le risorse disponibili e trovare soluzioni più idonee alle esigenze territoriali. Si vuole aprire ai consumatori e agli auto-produttori, anche in forma associativa, la possibilità di partecipazione attiva ai mercati organizzati dell'elettricità e si promuove lo sviluppo regolamentato di comunità per la gestione di reti locali.

Il progetto legislativo propone di intervenire, soprattutto sul piano della regolazione, per superare le barriere che si frappongono alla più ampia partecipazione “dal basso” ai mercati dell’energia; l’attuazione delle misure proposte dalla Direttiva, quindi, sarà principalmente demandata alle autorità nazionali di regolazione.

Come si è detto, la proposta di Direttiva si inserisce in quadro più ampio di proposte legislative, tutte volte a modificare od integrare il quadro europeo esistente e tutte reciprocamente interrelate. Il negoziato nell’ambito del Consiglio dell’Unione europea sarà avviato nel corso dell’attuale semestre di Presidenza maltese ma, considerando gli altri dossier legislativi già in discussione, si entrerà nel merito dei contenuti verosimilmente a partire dal secondo semestre del 2017. Il negoziato sarà condotto parallelamente su tutte le proposte sul mercato elettrico.

In questa sede può essere opportuno sottolineare alcune novità che la proposta introduce rispetto al quadro normativo europeo vigente.

La Direttiva prevede il superamento definitivo della regolazione dei prezzi dell’elettricità nel corso del quinquennio successivo all’adozione; pertanto, tutti i fornitori dovranno poter fissare liberamente il prezzo dell’elettricità e l’intervento degli Stati membri sui prezzi finali dell’energia elettrica potrà limitarsi soltanto ai clienti vulnerabili e a coloro che sono in condizioni di disagio economico, previa notifica di tali provvedimenti alla Commissione europea che potrà eventualmente imporre dei correttivi al regime nazionale.

Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato al dettaglio aprire favorendo la libera espressione di segnali di prezzo, la Direttiva promuove da un lato l’apertura del mercato a nuovi soggetti, dall’altro la diffusione di nuove formule contrattuali. Ciascun consumatore finale, su propria richiesta, deve quindi poter accedere ad un contratto di fornitura a prezzi dinamici, ovvero un contratto che riflette i prezzi dell’energia nel mercato spot o nel mercato del giorno prima ad intervalli non superiori alla frequenza delle contrattazioni giornaliere nella borsa elettrica. Inoltre, i consumatori devono poter scegliere di stipulare un contratto, senza necessità di consenso da parte del proprio fornitore, con un aggregatore, ovvero un partecipante al mercato che combina più carichi di clienti o energia generata.

Viene definita una nuova categoria di cliente finale, i cd. clienti attivi, ai quali si apre la possibilità di partecipare ai mercati organizzati anche per la generazione, stoccaggio, vendita di energia auto-prodotta, sia individualmente sia in forma di unioni di consumatori, accedendo a tariffe di rete trasparenti, non-discriminatorie e che riflettono i costi effettivi. Allo stesso modo, tutti i consumatori che intendono offrire servizi di *demand-response*, anche attraverso soggetti aggregatori, dovranno poter partecipare ai mercati organizzati alla stregua dei produttori, senza incorrere in condizioni discriminatorie. Si definisce la cd. comunità energetica locale, ovvero un soggetto giuridico che può svolgere attività di generazione, di gestione della rete di distribuzione locale o di fornitura (anche in forma di aggregatore), per la quale gli Stati membri si impegnano ad adottare un quadro regolatorio specifico che le consenta di svolgere attività nel settore energetico e avere accesso a tutti i mercati organizzati in maniera non discriminatoria.

La Direttiva impegna gli Stati membri ad agire prontamente per l’installazione dei contatori intelligenti rispondenti a standard europei definiti dalla Direttiva stessa; nel caso in cui una valutazione costi-benefici non giustifichi un piano di installazione di *smart-meters* su tutto il

territorio viene comunque riconosciuto al singolo consumatore la facoltà di richiedere e ottenere l'installazione individuale a condizioni eque e ragionevoli.

Gli Stati membri dovranno disciplinare l'accesso ai dati di consumo, individuando i soggetti che possono accedervi, previo consenso esplicito del consumatore interessato. Tali soggetti saranno: consumatori, fornitori, TSOs e DSOs, unioni/aggregatori, ESCOs e altri soggetti che forniscono servizi energetici ai consumatori.

Come emerge anche da quanto sin qui esposto, sono di grande impatto le novità introdotte in tema di distribuzione, che tendono a conferire al distributore un ruolo ben più attivo rispetto all'assetto vigente del mercato. In particolare, il gestore della rete di distribuzione assume un ruolo chiave rispetto ai temi dell'integrazione delle risorse di flessibilità, acquisizione di servizi ausiliari non legati alla frequenza e servizi legati alla gestione delle congestioni, dello scambio e della gestione delle informazioni in un'ottica di "smartizzazione" delle reti e di coordinamento con i TSO, delle esigenze infrastrutturali anche mediante la predisposizione dei piani di sviluppo della rete di distribuzione.

In questo contesto, è però confermato e rafforzato il principio della neutralità della rete ed *unbundling* in relazione all'esercizio di impianti di stoccaggio elettrico da parte dei gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione e, per questi ultimi, è previsto anche il divieto di possedere o controllare indirettamente mezzi che forniscono servizi ausiliari. Una deroga a tali divieti può essere concessa, a norma della Direttiva, previa valutazione di necessità da parte del Regolatore nazionale, se in esito a procedura di appalto aperta risulti che non vi siano soggetti terzi interessati se tali impianti siano necessari all'adempimento degli obblighi del gestore. Inoltre, per quanto concerne gli stoccaggi, la verifica dell'esistenza di un interesse da parte di altri operatori deve essere ripetuta ogni cinque anni. Per quanto riguarda le reti distribuzione, al fine di facilitare la soluzione delle congestioni, gli Stati membri sono chiamati a definire una disciplina per l'acquisto da parte dei gestori della rete dei servizi utili a migliorarne l'efficienza, che includa la definizione di prodotti standardizzati.

B2. Conformità del progetto all'interesse nazionale, prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

La proposta di Direttiva è per molti aspetti conforme all'interesse nazionale e di fatto promuove azioni che in Italia sono state già state avviate. Ad esempio, per quanto concerne il superamento definitivo della regolazione dei prezzi dell'elettricità, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, in iter parlamentare dall'aprile 2015 (atto Senato n. 2085), nel testo approvato dalla Camera dei deputati, all'art.27 dispone il superamento del regime del mercato vincolato a partire dal 1 luglio 2019, molto in anticipo rispetto ai tempi proposti dalla Direttiva. Per quanto concerne la tutela dei consumatori vulnerabili, lo stesso d.d.l., all'art. 33, prefigura una revisione del meccanismo di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti in gravi condizioni di salute che fanno uso di apparecchiature elettriche medico-terapeutiche e che sono per questo destinatari di una misura di agevolazione tariffaria.

Tuttavia, come si è già detto nelle valutazioni sulla sussidiarietà, non appare opportuno introdurre l'obbligo di notifica alla Commissione europea circa le eventuali misure tariffarie che

gli Stati membri dovessero attivare per contrastare il fenomeno della povertà energetica. Tale azione, infatti, attuata entro i limiti della Direttiva non sarebbe qualificabile come aiuto di Stato né sarebbe idonea a condizionare la libera concorrenza nel mercato al dettaglio e, pertanto, non si comprende perché in relazione a questo aspetto si debba concedere alla Commissione uno strumento di controllo ulteriore rispetto a quello della messa in mora per infrazione, che potrà comunque essere esercitato se ve ne sono i presupposti.

Anche in tema di sistemi intelligenti per la misurazione dei consumi, le disposizioni di nuova introduzione nella proposta di Direttiva sono in linea con l'interesse nazionale e conformi alle azioni già intraprese. Infatti, in Italia il processo di installazione dei primi *smart meter* 1G, nel settore elettrico, si è avvicinato al completamento già nel 2006 per la principale impresa distributrice (circa 85% dei clienti finali) e si è completato cinque anni dopo, nel 2011, per le restanti imprese distributrici. Dal 2014, con il decreto di recepimento della Direttiva sull'efficienza energetica (27/2012/UE), si è avviato un processo volto alla sostituzione dei misuratori esistenti con misuratori di seconda generazione (*smart meter* 2G) tramite meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico nel corso del 2016 ha adottato, a valle di un processo di consultazione pubblica, i provvedimenti riguardanti le specifiche funzionali dei contatori ed il riconoscimento dei costi. Tuttavia, in materia di diritto del cliente finale all'installazione dello *smart meter* su richiesta laddove si sia deciso di non procedere ad una installazione sistematica perché quest'ultima risulterebbe inefficiente in base all'analisi costi-benefici, la Direttiva sembra non tener conto delle implicazioni in termini di modifiche all'assetto regolatorio che si renderebbero necessarie per consentire l'utilizzo della funzionalità dei sistemi di misurazione intelligente da parte dei clienti finali che ne siano stati dotati.

Per quanto concerne il tema dell'accesso ai dati sulle forniture l'Italia si è dotata di un sistema informativo integrato che rappresenta uno strumento idoneo a soddisfare le esigenze di disponibilità dell'informazione dettagliata che la proposta legislativa intende promuovere. Anche questa parte del progetto di Direttiva non appare quindi in contrasto con l'interesse nazionale, sebbene potrà rendersi necessario proporre alcuni correttivi alla Direttiva nel senso di una maggiore chiarezza (ad es. sulla definizione di dati di misurazione e dati di consumo) o semplificazione operativa.

In materia di responsabilizzazione e tutela del consumatore, sebbene siano condivisibili gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva, essa risulta troppo prescrittiva al punto di invadere ingiustificatamente campi in cui l'intervento dovrebbe essere lasciato a Stati membri e autorità di regolazione nazionali. L'eccessivo dettaglio previsto all'art. 18 in materia di fatturazione, ad esempio, rischia di imporre cambiamenti (e relativi oneri) agli assetti regolatori nazionali senza giustificata ragione; lo stesso rischio si ravvisa all'art. 10 in materia di alternative alla disconnessione, dove in Italia si è già provveduto a introdurre alcuni strumenti, come la rateizzazione dei pagamenti, e l'adeguamento alla Direttiva comporterebbe oneri amministrativi a fronte dei quali non sono chiari i benefici per l'utenza finale.

Una tendenza all'eccesso di regolazione, peraltro al livello sovranazionale, va segnalato anche per quanto riguarda i contratti a prezzo dinamico: premesso che, con l'avanzamento del piano di installazione dei contatori 2G il quadro regolatorio italiano a regime sarà pienamente coerente con le prescrizioni della Direttiva, non si comprende la scelta di imporre ai fornitori l'obbligo di

offrire una specifica forma contrattuale quando una tale opzione dovrebbe scaturire eventualmente in esito alle dinamiche concorrenziali in un mercato libero ed aperto come è quello della fornitura; si suggerisce quindi un approccio meno invasivo che si limiti a promuovere l'emergere di pratiche commerciali innovative rimuovendo gli ostacoli alle stesse, ove ce ne fossero.

Con riguardo alle comunità dell'energia locali, soggetto attivo di nuova introduzione, alcune criticità si ravvisano nel caso in cui esse si occupino della gestione della rete. L'attuazione delle disposizioni previste nella proposta di Direttiva, infatti, comporterebbe una deroga al regime concessorio che vige in Italia per l'attività di distribuzione, minando il principio di unicità della concessione in un dato territorio ed incoraggiando l'aumento degli operatori della distribuzione con il potenziale effetto di ridurre l'efficienza del sistema elettrico anziché migliorarla. Inoltre, le prerogative delle comunità energetiche locali di cui all'art. 16, che per molti versi presuppongono l'interoperabilità tra esse e la distribuzione in regime concessorio ed il possibile ricorso all'autorità per la fissazione delle tariffe, sono nel complesso di difficile attuazione oltre che costose per il sistema e l'opportunità di metterle in atto deve essere ben ponderata e giustificata. Peraltro, le comunità dell'energia locali sembrerebbero analoghe ad altra categoria prevista dalla Direttiva, ovvero i sistemi di distribuzione chiusi di cui all'art.38 e su questo punto si dovrebbe provvedere a fornire maggiore chiarezza nella Direttiva.

Come si è accennato nella sezione precedente di questa relazione, la Direttiva in esame apporta numerose novità alla disciplina della distribuzione, attribuendo al gestore della rete di distribuzione numerose nuove funzioni che si giustificano con un disegno del mercato che punta ad accrescere la partecipazione attiva dal basso. Va tuttavia assicurato che l'attribuzione di nuovi compiti ai DSO non vada a discapito del principio di neutralità dello stesso rispetto alle dinamiche del mercato; a questo riguardo, ad esempio, sono discutibili le disposizioni sulla partecipazione attiva del distributore alla fornitura di servizi per l'elettromobilità. In tema di piani di sviluppo delle reti di distribuzione, si ravvisa invece il rischio di un eccessivo aggravio dell'attività amministrativa che va dalla consultazione alla pubblicazione degli esiti della stessa con cadenza biennale.

Sempre in merito al tema del ruolo più attivo del distributore, una criticità che è stata segnalata anche in relazione alla proposta legislativa del nuovo regolamento sul mercato integrato riguarda il rapporto tra TSO e DSO nel futuro disegno di mercato. All'art. 32 della proposta di Direttiva è previsto che gli Stati Membri promuovano un framework regolatorio che permetta ai DSO di approvvigionarsi di servizi con lo scopo di aumentare l'efficienza nell'operatività e nello sviluppo del sistema distributivo, inclusa la gestione delle congestioni locali. Viene cioè prefigurata una coesistenza di differenti tipologie di mercati/procedure per l'approvvigionamento di risorse di flessibilità, di cui sarebbero responsabili sia i TSO sia i DSO, con il rischio di creare una gestione diseconomica delle risorse a discapito della sicurezza del sistema elettrico nel suo complesso.

Altra possibile criticità da segnalare concerne il divieto per i gestori delle reti di possedere e gestire gli stoccaggi elettrici e gli altri asset che possono fornire servizi ausiliari. L'ordinamento italiano prevede la possibilità per i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di inserire nel piano di sviluppo della rete la realizzazione di impianti di stoccaggio elettrico tramite

batterie, quale strumento per far fronte alle difficoltà nella gestione della rete dovute agli effetti di una crescente penetrazione di capacità di generazione da fonti rinnovabili non programmabili, concentrata soprattutto in alcune zone d'Italia. Inoltre, l'ordinamento nazionale non prevede il divieto per il gestore della rete di possedere e gestire anche indirettamente *asset* in grado di offrire servizi ausiliari alla rete stessa; pertanto, il gestore italiano si è dotato nel tempo, con importanti investimenti, di tali sistemi e dispositivi che si sono resi necessari per garantire, in un contesto di generazione e domanda sempre più complesso e comunque sempre nel rispetto dei principi di unbundling, la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia elettrica a disposizione del TSO, le sperimentazioni in corso in Italia evidenziano l'opportunità di differenziare le diverse applicazioni in funzione del servizio/prodotto sottostante, ad esempio tra applicazioni energy-driven che verrebbero utilizzate per spostare nel tempo l'utilizzo dell'energia elettrica accumulata e applicazioni power-driven che verrebbero utilizzate per esigenze di gestione in sicurezza delle reti); in tale prospettiva potrebbe essere condivisibile una limitazione per i TSO a possedere stoccaggi limitatamente alle applicazioni energy driven, fermo restando il diritto dei TSO a utilizzare, a condizioni regolate, gli impianti di proprietà degli operatori di mercato per esigenze di rete.

C. Valutazione di impatto

C1. Impatto finanziario

Non si ravvisano impatti diretti sul bilancio finanziario dello Stato.

C2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e autonomie locali e sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Come emerge dalle valutazioni espresse nella sezione B2 di questa relazione, alcune delle principali innovazioni della Direttiva non comportano sostanziali modifiche dell'ordinamento nazionale mentre altre disposizioni sono già di fatto in linea con proposte di riforma in fase di esame parlamentare. Il progetto di Direttiva mira ad un'innovazione del quadro normativo e regolatorio esistente soprattutto con riguardo ad aspetti di competenza dell'autorità nazionale di regolazione, rispetto ai quali non si ravvisa quindi una specifica competenza di regioni ed autonomie locali.

L'attuazione della Direttiva può comportare un aggravio di attività per l'AEEGSI, anche in relazione all'aumento dei soggetti regolati (ad es. comunità energetiche locali) e dell'aumento degli adempimenti da parte degli stessi (ad es. piani di sviluppo delle reti di distribuzione).

C3. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'attuazione delle misure proposte con la Direttiva potrà produrre effetti positivi per i consumatori di energia nel senso di consentire scelte di consumo più attente e consapevoli e aprire alla possibilità di divenire clienti attivi sul mercato dell'elettricità, offrendo servizi di flessibilità e *demand response*.